



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Proposta di legge

n. 333 del 16 aprile 2012

di iniziativa del consigliere:

Umberto Ponzo

Oggetto:

“Disposizioni per la sicurezza stradale”

PROPOSTA DI LEGGE

Dichiara formalmente ricevibile

Assegnata alla Commissione

16°-6°-9°-13°

16 APR 2012

Roma

D'ordine del Presidente

Il Direttore del Servizio

Aula, Commissioni

(Dott. Onoratio Orticello)

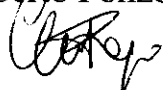
Proposta di legge regionale

concernente

“Disposizioni per la sicurezza stradale”

Di iniziativa del Consigliere Regionale

Umberto Ponzo



RELAZIONE

Tale legge ha il compito di valorizzare il ruolo che la Regione Lazio ha in merito all'educazione e informazione in materia di sicurezza stradale, al fine di tutelare le fasce di cittadini più deboli sui rischi legati all'utilizzo improprio dell'auto.

Nonostante le numerose campagne sulla sicurezza stradale proposte in questi anni, che già hanno portato a risultati importanti, si percepisce ancora forte il bisogno di dare maggiore sicurezza sulle nostre strade, soprattutto per quanto riguarda i giovani che sono coloro che si trovano più spesso alla guida nelle ore serali e notturne e in molti casi in condizioni di abuso di alcol e sostanze stupefacenti. Per questa fascia di età, la presente legge prevede nello specifico la realizzazione di progetti di sensibilizzazione e di educazione all'uso responsabile dei mezzi di trasporto, nonché alle conseguenze giuridiche e sociali connesse agli incidenti stradali.

Per questo motivo si è sentita la necessità di stilare una legge che metta in relazione i vari soggetti, tra cui Regione, comuni, ASL, titolari e gestori degli esercizi commerciali e associazioni senza scopo di lucro, al fine di unire le forze e rendere ancora migliore e sicura la viabilità sulle strade della nostra regione.

Questi soggetti, unendo i loro sforzi, possono ancora fare di più per attivare una migliore campagna di prevenzione degli incidenti stradali tramite una maggiore diffusione di informazioni e mezzi sulla guida in sicurezza.



ARTICOLO 1

(Finalità)

1. La Regione, in armonia con i principi della Costituzione e in osservanza dell'articolo 7 dello Statuto, riconosce il ruolo fondamentale dell'educazione e dell'informazione in materia di sicurezza stradale e ne promuove la diffusione nell'ambito del territorio regionale.
2. La Regione, al fine di una migliore tutela della salute e della salvaguardia dell'integrità delle fasce più deboli della popolazione, promuove e sostiene le iniziative volte al miglioramento della sicurezza stradale e alla riduzione dei rischi connessi alla mobilità e al trasporto.



ARTICOLO 2

(Interventi)

1 Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione realizza, direttamente, anche avvalendosi della collaborazione di altri enti pubblici e privati gestori delle strade, ovvero erogando contributi ai soggetti di cui all'articolo 3, i seguenti interventi:

- a) realizzazione di progetti diretti a prevenire e ridurre gli incidenti stradali e a migliorare la sicurezza diurna e notturna nelle situazioni di massimo rischio;
- b) realizzazione di campagne informative in materia sicurezza stradale, guida consapevole e prevenzione delle situazioni di rischio rivolte ai diversi utenti delle strade, con particolare riferimento alla popolazione giovanile in età scolastica;
- c) attività di sensibilizzazione all'uso responsabile dei mezzi di trasporto e alle conseguenze giuridiche e sociali connesse agli incidenti stradali;
- d) attività di educazione sanitaria diretta a ridurre la mortalità e disabilità per incidente stradale;
- e) promozione e diffusione della cultura della sicurezza e della legalità attraverso strumenti di comunicazione integrata.



ARTICOLO 3

(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare dei contributi regionali per la realizzazione degli interventi previsti dagli articoli 2 e 5 i Comuni, singoli o associati, i titolari e gestori degli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, nonché altri enti pubblici interessati e le associazioni culturali senza scopo di lucro.

2. Ai fini della concessione e dell'erogazione dei contributi, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente competente in materia di mobilità, stabilisce con propria deliberazione:

- a) i criteri e le priorità per il finanziamento degli interventi;
- b) l'importo e la percentuale massima dei contributi, concedibili in misura comunque non superiore all'ottanta per cento del costo complessivo dell'iniziativa finanziabile;
- c) le modalità di erogazione dei contributi concessi;
- d) le modalità di effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi e sullo stato di attuazione delle iniziative fatte, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2.

3. Costituisce titolo di priorità per la concessione dei contributi la maggiore percentuale di spesa a carico del soggetto richiedente.



ARTICOLO 4

(Documentazione richiesta)

1. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3, i soggetti richiedenti, entro il 28 febbraio di ogni anno, presentano apposita istanza alla Direzione regionale competente in materia di mobilità, unitamente al programma dettagliato degli interventi che si intendono realizzare, corredato dalle relative previsioni di spesa.
2. I beneficiari dei contributi, entro e non oltre il primo trimestre dell'anno successivo a quello in cui sono stati erogati i contributi, presentano alla Direzione regionale competente in materia di mobilità un rendiconto dettagliato degli interventi realizzati e delle spese sostenute. La mancata presentazione di tale rendiconto nei termini prescritti, nonché l'irregolare destinazione totale o parziale delle somme erogate, comportano la revoca, totale o parziale, del contributo concesso.



ARTICOLO 5

(Attività di prevenzione nei locali pubblici)

1. La Regione, al fine di prevenire e circoscrivere il rischio di incidenti stradali legati all'abuso di alcol, stupefacenti e sostanze psicotrope, promuove e sostiene direttamente, ovvero erogando contributi a favore di titolari e gestori di esercizi pubblici e di locali ove si svolgono nelle ore serali e notturne, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche:

- a) la realizzazione di campagne informative per la prevenzione degli incidenti stradali legati all'abuso di alcol e sostanze stupefacenti;
- b) l'accertamento, attraverso l'utilizzo di idonea strumentazione, del tasso alcolemico volto a verificare lo stato di idoneità alla guida.



ARTICOLO 6

(Servizio di trasporto notturno)

1. La regione per prevenire e ridurre gli incidenti stradali connessi alle serate di svago e divertimento, promuove l'attivazione di servizi pubblici e privati di trasporto notturno che garantiscano il collegamento nelle aree di maggiore insediamento di locali pubblici.
2. La Giunta regionale con proprio provvedimento, sentita la commissione consiliare competente in materia di mobilità, definisce la tipologia e le caratteristiche del servizio di cui al comma 1 e i requisiti per l'accreditamento dello stesso.



ARTICOLO 7

(Competenze delle Aziende Sanitarie locali)

1. Le Aziende Sanitarie Locali (ASL), al fine di contrastare la diffusione degli incidenti stradali connessi alle alterazioni delle funzioni mentali e sensoriali causate dall'assunzione di alcol, stupefacenti e sostanze psicotrope, in base agli indirizzi dettati dalla Regione:

- a) promuovono l'informazione e l'educazione sulle conseguenze derivati dal consumo di sostanze psicoattive, sia legali che illegali e sulle patologie e dipendenze ad esse correlate;
- b) garantiscono adeguati trattamenti sanitari ed assistenziali per i soggetti affetti da problemi e patologie correlati all'assunzione di sostanze psicoattive e il loro reinserimento sociale;
- c) garantiscono idonei livelli di formazione e di aggiornamento del personale sanitario che si occupa patologie correlate all'assunzione di sostanze psicoattive.



ARTICOLO 8

(Servizio di valutazione attitudinale alla guida)

1. La Regione in collaborazione con le Aziende Sanitarie Locali (ASL) promuove iniziative volte ad accertare, mediante impiego di unità mobili, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, l'integrità psicofisica dei soggetti che, all'uscita dei locali pubblici, si mettono alla guida nelle ore serali e notturne.
2. Le unità mobili, accertata l'inidoneità psicofisica del soggetto, invitano lo stesso a non mettersi alla guida e a utilizzare servizi di trasporto alternativi.



ARTICOLO 9

(Promozione di centri di guida sicura)

1. la Regione promuove e sostiene attraverso la concessione di contributi la realizzazione, l'ammodernamento e il funzionamento di centri di guida sicura dove sia possibile acquisire e perfezionare idonee tecniche di guida volte a fronteggiare le diverse situazioni di pericolo e di emergenza alla guida di un qualsiasi mezzo di trasporto.
2. La Giunta regionale con proprio provvedimento, sentita la commissione consiliare competente in materia di mobilità, definisce le caratteristiche tecnico-strutturali e didattiche dei centri di guida sicura, i requisiti per l'accreditamento degli stessi nonché le procedure per l'erogazione dei contributi.



ARTICOLO 10

(Disposizioni finanziarie)

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge è istituito un apposito capitolo denominato “Interventi per la sicurezza stradale”, nell’ambito della U.P.B., con uno stanziamento, per l’anno 201~~2~~, pari a €, alla cui copertura finanziaria si provvede mediante prelevamento di un importo equivalente dal capitolo



ARTICOLO 11

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

